

**LEGGE REGIONALE 19 agosto 1986, n. 42**  
**«Norme per l'esercizio dell'attività di tassidermia».**  
(B.U. 20 agosto 1986, n. 34, 1° suppl. ord.)

**Art. 1.** — *Autorizzazione regionale per l'esercizio della tassidermia.* — L'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione nominativa.

**2.** È delegato alle province l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio di detta autorizzazione.

**Art. 2.** — *Limiti di applicazione.* — È consentita l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti:

a) alla fauna selvatica oggetto di caccia, purché prelevata nel rispetto delle norme venatorie vigenti;

b) alla fauna protetta in Lombardia, purché l'abbattimento o comunque l'acquisizione siano avvenuti in conformità alla legislazione vigente nel luogo o paese di cattura;

c) alla fauna esotica, purché l'abbattimento, l'importazione o comunque l'acquisizione siano avvenuti in conformità alla legislazione vigente e non si tratti di specie protette nei paesi di origine e rispetto alle quali sussistano accordi internazionali di protezione;

d) alle specie domestiche.

**2.** È inoltre consentita l'imbalsamazione di animali provenienti da allevamenti autorizzati in base alle disposizioni statali e regionali.

**Art. 3.** — *Registro provenienza.* — Il tassidermista o imbalsamatore deve annotare giornalmente in apposito registro, conforme al modello predisposto dall'Assessore regionale competente, fornito tramite l'amministrazione provinciale, tutti i dati relativi agli animali di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 2 o che comunque vengano in suo possesso ad eccezione di quelli già detenuti ai sensi del successivo art. 6, con particolare riferimento alla categoria e al titolo di acquisto o di possesso di ogni esemplare (1).

**2.** Devono essere inoltre indicate le generalità anagrafiche di chi ha consegnato l'animale.

**Art. 4.** — *Detenzione fauna protetta.* — Nel caso pervengano al tassidermista o imbalsamatore esemplari appartenenti a specie di cui alla lettera b) del precedente art. 2 deve darne notizia giornaliera alla provincia territorialmente competente indicandole le circostanze.

**Art. 5.** — *Contrassegni per la detenzione di fauna consentita.* — Il tassidermista o imbalsamatore deve apporre su tutti i basamenti di sostegni degli animali di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2, preparati o comunque consegnati al cliente o posti in circolazione, una targhetta saldamente fissata con l'indicazione del numero dell'autorizzazione regionale, della data di preparazione, del numero di riferimento del registro di cui al precedente art. 3 e del nome volgare e scientifico dell'esemplare imbalsamato.

**Art. 6.** — *Norme transitorie per detenzione fauna imbalsamata.*

(1) In applicazione di quanto previsto in materia di competenze degli organi di governo e della dirigenza dagli artt. 2, 3, 17 e 18 della L.R. 23 luglio 1996, n. 16 (Sta in I 4.1) vedi il primo comma dell'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1. (Sta in I 5.4).

— Coloro che siano in possesso, a qualsiasi titolo, di animali di cui alle lettere b) e c) del primo comma del precedente art. 2, sono tenuti a presentare apposita denuncia alla competente amministrazione provinciale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Legge (2).

**2.** La denuncia costituisce documento di origine di tali animali o parti di essi e ne legittima il possesso. L'amministrazione provinciale, unitamente a copia della denuncia vidimata, rilascia al denunciante apposita etichetta numerata o piastrina di piombo contenente i dati necessari all'individuazione dell'esemplare medesimo, conforme al modello predisposto dall'Assessore regionale alla caccia. Tale etichetta o piastrina, devono sempre accompagnare l'esemplare protetto imbalsamato.

**3.** I musei scientifici di istituzioni e di enti pubblici non sono soggetti alle norme contenute nella presente Legge (2).

**Art. 7.** — *Sospensione dell'autorizzazione.* — Oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 8 l'autorizzazione di cui all'art. 1 è sospesa per un massimo di 12 mesi nel caso in cui l'imbalsamatore o tassidermista non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente Legge o alle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione stessa: in caso di recidiva l'autorizzazione viene revocata e non può essere concessa prima della scadenza di tre anni ed in caso di recidiva specifica l'autorizzazione non può essere concessa prima della scadenza dei cinque anni.

**Art. 8.** — *Sanzioni amministrative.* — Per la violazione delle disposizioni della presente Legge, fatte salve le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle vigenti Leggi, e salvo quanto previsto dall'art. 9 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (3) concernente «Modifiche al sistema penale», si applicano le seguenti sanzioni: (4)

a) da L. 200.000 a L. 1.500.000 per chi esercita la tassidermia o l'imbalsamazione senza l'autorizzazione di cui all'art. 1;

b) da L. 50.000 a L. 500.000 per l'imbalsamazione di ogni esemplare diverso da quelli consentiti dall'art. 2;

c) da L. 100.000 a L. 700.000 per irregolarità nella tenuta del registro di cui all'art. 3;

d) da L. 100.000 a L. 700.000 per inosservanza dell'obbligo di informazione previsto dall'art. 4;

e) da L. 50.000 a L. 500.000 per la mancata marcatura di cui agli artt. 5 e 6, o per difformità della stessa rispetto alle indicazioni dei medesimi articoli e per ogni esemplare;

f) da L. 50.000 a L. 500.000 per la mancata presentazione nei termini dell'elenco di cui all'art. 6.

**2.** All'accertamento delle infrazioni, alla irrogazione ed all'introito delle sanzioni provvede il presidente della provincia competente per territorio con le modalità previste dalla L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 (5), relativa a «Norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (3), concernente modifiche al sistema penale».

**Art. 9.** — *Sequestro.* — Gli animali o parti di essi imbalsamati o comunque preparati, detenuti in violazione delle disposizioni

(2) Il comma è stato così modificato dall'art. 1 della L.R. 13 maggio 1988, n. 26. (Sta in questa stessa voce).

(3) Sta in I 5.7.

(4) Il comma è stato così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 maggio 1988, n. 26. (Sta in questa stessa voce).

(5) Sta in I 5.8.

di cui alla presente Legge, ferme restando le sanzioni amministrative di cui al precedente art. 8 vanno sequestrati ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31 luglio 1978, n. 47 (6), concernente «Norme per la protezione e la tutela della fauna e disciplina dell'esercizio venatorio», con le procedure di cui all'art. 8 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 (5) ed i medesimi sono messi a disposizione delle amministrazioni provinciali, che provvedono alla loro destinazione.

---

(6) Sta in T 4.1.